



ATTO N. 185

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 279 del 20/04/2020)

“INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI E ULTERIORI DISPOSIZIONI”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy

il 21/04/2020

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 22/04/2020



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 279 SEDUTA DEL 20/04/2020

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE: Integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: [--FEASEGRE_X--]

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 14 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Paola Agabiti avente ad oggetto: "DISEGNO DI LEGGE: "Integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni"";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Vista la nota Prot. n. 0068036-2020-del Presidente del Comitato legislativo del 15 aprile 2020;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "DISEGNO DI LEGGE: "Integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
- 2) di indicare l'Assessore Paola Agabiti di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) -di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.

Oggetto: DISEGNO DI LEGGE: Integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioniRELAZIONE

Il presente disegno di legge si compone di n. 7 articoli, che vengono di seguito illustrati in dettaglio.

L'articolo 1 introduce modificazioni e integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018 n. 1 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro". Le integrazioni introdotte alle previsioni di cui alla legge 1/2018 si inseriscono nel contesto degli adeguamenti normativi funzionali ad adeguare la programmazione regionale alle previsioni introdotte da ultimo con la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020 come modificata dalla Comunicazione della Commissione 3.4.2020 C(2020) 2215. Nella suddetta normativa viene infatti ampliato il novero degli strumenti di possibile attivazione anche con riferimento alla possibilità di sostenere programmi finalizzati al contrasto della riduzione dei livelli occupazionali nelle imprese e più in generale nelle attività produttive complessivamente considerate.

Con il **comma 1** pertanto viene inserita una specifica previsione all'articolo 36 attraverso l'introduzione, dopo il comma 3, di ulteriori tre commi. In particolare, del comma 3 bis che prevede l'introduzione del sostegno degli interventi legati al contrasto alla riduzione dei livelli occupazionali nelle imprese in esito alla crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica COVID 19, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di stato; del comma 3 ter che prevede la realizzazione degli interventi in capo ad Arpal anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, le società, gli enti e le agenzie regionali; del 3 quater con il quale viene destinata la somma complessiva di 3 milioni di euro a valere sul bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2020-2022 per le finalità di cui ai commi 3 bis e 3 ter.

Il **comma 2** prevede l'aggiunta, all'articolo 40, di una tipologia di intervento tra le forme di sostegno, l'assistenza rimborsabile, in quanto ricompresa tra quelle utilizzabili nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 sopra richiamato e risulta opportuno inserirlo tra gli strumenti utilizzabili per il sostegno all'autoimpiego e alla creazione d'impresa previsti dalla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, per garantire l'utilizzo del più ampio ventaglio di possibilità per il sostegno dell'autoimpiego e la creazione d'impresa e, in particolare quelle offerte dal Quadro temporaneo di ultima approvazione. Tale forma di sostegno, si differenzia dalle sovvenzioni e dagli strumenti finanziari, sebbene definita nel medesimo articolo 66 del Regolamento UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i.

L'articolo 2 introduce una integrazione all'art. 12 della legge della legge regionale 2 aprile 2015, n.10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), aggiungendo il comma 2 ter.

In base all'articolo 8 della l.r. n. 9/1995 recante norme per la Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette l'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta avviene tra i seguenti:

- l'unione di comuni di cui alla normativa regionale, nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta. Nel caso in cui il territorio dell'Area naturale protetta sia ricompreso in più di un'unione di comuni, il soggetto gestore è l'unione nella quale è presente la superficie più estesa
- il Comune nel cui territorio sia ricompreso l'intero territorio dell'Area naturale protetta;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- altre forme associative dei comuni, previste dalla normativa vigente, nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta.

La legge regionale di stabilità anno 2019 (art. 11, comma 1 L.R. 12/2018) nel prevedere il trasferimento all'Agenzia forestale delle funzioni in materia agricola, di funghi e tartufi, di bonifica, di boschi e terreni già esercitate dalle comunità montane in liquidazione (funzioni di cui all'Allegato B alla L.r. 10/2015) ha disposto che - nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della legge regionale del 3 marzo 1995 n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette)- la funzione di soggetto gestore continui ad essere svolta dalla comunità montana competente per territorio. Nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della legge regionale del 3 marzo 1995 n. 9, con DGR N. 884/2019 si è precisato inoltre che le funzioni in parola siano esercitate dalla Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte, oltre che con le unità di personale regionale già funzionalmente assegnate alle comunità montane, anche con i dipendenti trasferiti all'Agenzia Forestale Regionale sulla base di apposite convenzioni.

Con il comma 2-ter aggiunto, si interviene sulle funzioni di soggetto gestore di area naturale protetta (L.r. 9/1995) e, in particolare, nel prendere atto del percorso di trasferimento del personale delle Comunità montane in liquidazione all'Agenzia forestale regionale (AFOR) e -per esigenze di supporto alla gestione liquidatoria alla Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte (ONAT) si stabilisce che, al fine di meglio assicurare lo svolgimento delle procedure di supporto al sistema regionale, la funzione in parola, nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della l.r. 9/1995 sia svolta dal 1 luglio 2020 dalla Regione. "

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di sostegno alle imprese colpite dalla crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria COVID 19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, al fine di utilizzare risorse residue della programmazione comunitaria 2007 – 2013 del POR FESR 2007 2013 e PSR 2007 2013 gestite da Gepafin Spa, definitivamente rendicontate, per il sostegno a favore delle imprese colpite dalla crisi economica derivante dall'emergenza sanitaria COVID 19 anche a seguito della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020, come modificata dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 2215. Il tutto nel rispetto delle vigenti norme comunitarie e nazionali.

Con i successivi tre articoli (artt. 4, 5 e 6) vengono dettate norme transitorie per l'anno 2020, in relazione agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

L'articolo 4 detta norme transitorie in materia di elezioni consortili di cui dall'art. 17-bis della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica) che consentono il rinvio delle elezioni degli organi consortili in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Infatti, Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Tevere Nera, attualmente in carica, si è insediato il 24 agosto 2015. Pertanto tra luglio e agosto 2020 il Consorzio di Bonifica Tevere Nera dovrebbe procedere allo svolgimento delle elezioni consortili, così come previsto dall'art. 17-bis della Legge 30/2004 sopra richiamato. In una situazione di ordinarietà, il Consorzio avrebbe dovuto realizzare a partire dal 20 Aprile 2020 le attività propedeutiche alle elezioni stesse, ovvero riunioni per la formazione delle liste, affissione dei manifesti, informazione agli aventi diritto al voto e così via. Nella attuale situazione emergenziale e di restrizione determinata dal COVID-19 il Governo ha previsto che le elezioni regionali e/o amministrative in scadenza vengano posticipate dopo il 15 ottobre 2020. Pertanto, in coerenza con le date nazionali, detto limite minimo dovrebbe essere rispettato anche per le elezioni dei consorzi di bonifica evidentemente per ragioni di sanità pubblica. Allo stesso tempo, tenuto conto che il limite massimo per il voto fissato nel DPCM non vincola i Consorzi, in questo caso la data delle elezioni

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dovrebbe essere la più tempestiva possibile a partire dal 15 ottobre 2020 per non comprimere il diritto di voto degli elettori.

L'articolo 5 detta norme transitorie in materia di autorizzazione per appostamenti fissi di caccia in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che prorogano il termine di presentazione delle domande stabilito al comma 6, dell'articolo 24, della legge regionale 17 maggio 1994 , n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). In particolare, con il **comma 1**, il termine per la presentazione di rinnovo dell'autorizzazione per appostamento fisso è rinviato, limitatamente al 2020, dal 30 aprile al 30 giugno mentre il termine per la presentazione di nuove autorizzazioni è prorogato dal 30 giugno al 15 luglio. Il successivo **comma 2**, dispone una delega favore della Giunta Regionale per ulteriori proroghe per comprovati motivi di necessità.

L'articolo 6 detta norme transitorie per la sospensione dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. La Giunta regionale è già intervenuta, con deliberazione del 30 marzo 2020, n. 217 sospendendo per due mesi i termini di versamento della tassa automobilistica regionale ordinaria. Considerato che le ricadute della pandemia sono particolarmente significative e che gli effetti diretti ed indiretti sul sistema economico regionale e sulle disponibilità dei cittadini/contribuenti si protrarranno anche dopo la fase critica dell'emergenza alle fasi 2 e 3 di allentamento delle misure restrittive sino al ritorno alla normalità, si ritiene opportuno provvedere a prolungare il periodo di sospensione dei pagamenti della tassa automobilistica regionale ordinaria. Come noto, il "bollo" auto interessa una vasta platea di contribuenti, sia persone fisiche che imprese, e pertanto si ritiene importante differire i pagamenti da effettuare nel periodo 1° marzo – 31 luglio 2020 e consentire che gli adempimenti fiscali sospesi possano essere effettuati entro la data del 30 settembre 2020, senza alcuna maggiorazione o sanzione. Per la medesima motivazione di emergenza evidenziata sopra, è previsto il differimento dei versamenti anche per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, negli stessi termini previsti per la tassa automobilistica. In particolare, il **comma 1** sospende i termini dei versamenti della tassa automobilistica regionale e del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani con scadenza compresa nel periodo tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020; al **comma 2** si stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. Il **comma 3** contiene l'attestazione dell'invarianza finanziaria dal momento che la sospensione dei termini prevista, rimanendo dovuto il versamento nell'ambito del medesimo esercizio contabile, non impatta sul bilancio regionale non determinando una minore entrata.

L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in ragione, soprattutto, delle norme che prevedono proroghe e sospensione di termini in relazione agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

L'articolo 1 introduce modificazioni e integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018 n. 1 Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro. Le integrazioni introdotte alle previsioni di cui alla legge 1/2018 si inseriscono nel contesto degli adeguamenti normativi funzionali ad adeguare la programmazione regionale alle previsioni introdotte con la Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza epidemiologica del COVID-19" del 19.03.2020 e s.m.e.i. Nella normativa regionale viene ampliato il novero degli strumenti di possibile attivazione anche con riferimento alla possibilità di sostenere programmi finalizzati al contrasto della riduzione dei livelli occupazionali nelle imprese e più in generale nelle attività produttive complessivamente considerate. In particolare, con la modifica dell'art. 36, ai commi 3 bis e 3 ter, si introduce il sostegno degli interventi legati al contrasto alla riduzione dei livelli occupazionali nelle imprese in esito alla crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica COVID 19, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

Al comma 3 quater viene autorizzata, per gli interventi di cui ai commi 3 bis e 3 ter, la spesa complessiva di euro 3.000.000,00 per l'esercizio 2020 che trova copertura nelle risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale di previsione 2020-2022, alla Missione 15, Programma 02, Titolo 1 (capitolo E2977_S per euro 956.507,69 ed alla Missione 15, Programma 03, Titolo 1 (capitolo H2967_S per euro 1.393.009,40 e capitolo E9772_S per euro 650.482,91).

Con la modifica all'art. 40 si introduce l'assistenza rimborsabile tra le tipologie di intervento come forma di sostegno. **Tale disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.** Tutte le innovazioni normative garantiscono un riallineamento della normativa regionale al nuovo quadro comunitario temporaneo per le misure degli aiuti di Stato conseguenti alla crisi economica connessa all'emergenza COVID-19.

L'articolo 2 introduce una integrazione all'art. 12 della legge della legge regionale 2 aprile 2015, n.10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), aggiungendo il comma 2 ter. Con il presente articolo si interviene sulle funzioni di soggetto gestore di area naturale protetta (L.r. 9/1995) attualmente svolto, ai sensi della legge regionale di stabilità anno 2019(art. 11, comma 1 L.R. 12/2018, dalla comunità montana competente per territorio. Con DGR n. 884/2019 si è precisato che le funzioni in parola sono esercitate dalla Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte, oltre che con le unità di personale regionale già funzionalmente assegnate alle comunità montane, anche con i dipendenti trasferiti all'Agenzia Forestale Regionale sulla base di apposite convenzioni. Nel prendere atto del percorso di trasferimento del personale delle Comunità montane in liquidazione all'Agenzia forestale regionale (AFOR) e -per esigenze di supporto alla gestione liquidatoria alla Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte (ONAT), con la presente innovazione normativa si stabilisce che, al fine di meglio assicurare lo svolgimento delle procedure di supporto al sistema regionale, la funzione in parola, nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della l.r. 9/1995 sia svolta dal 1 luglio 2020 dalla Regione.

La disposizione di natura ordinamentale non comporta oneri finanziaria carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di sostegno alle imprese colpite dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica COVID 19, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prevedendo di utilizzare le risorse che residuano dalla precedente programmazione comunitaria 2007 2013 relative agli strumenti finanziari del POR FESR 2007 – 2013 e del PSR 2007 – 2013, definitivamente rendicontate, gestite da Gepafin Spa, società finanziaria

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionale, per attivare misure di sostegno a favore delle imprese nell'ambito del nuovo quadro comunitario temporaneo per le misure degli aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19.03.2020, come modificata dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 2215. Tale disposizione è coerente con gli specifici regolamenti comunitari che prevedono la destinazione delle risorse originariamente destinate a strumenti finanziari per le stesse finalità di sostegno alle imprese.

Di seguito si rimette il prospetto relativo all'ammontare delle risorse pubbliche, presenti nel Bilancio della società al 31 dicembre 2019, utilizzabili relativamente a ciascuno strumento finanziario in gestione presso Gepafin Spa relativamente alla programmazione 2007 – 2013 del Programma Operativo Regionale FESR e del Piano di Sviluppo Rurale per lo stesso periodo rispettivamente pari ad euro 9.449.484 ed euro 3.196.033.

num° fondo	nome fondo	<i>Risorse disponibili per interventi</i>
80	Fondo POR FESR 2007/2013 Casse dell'Umbria	770.284
69	Fondo POR FESR 2007/2013 Garanzie	1.906.159
84	Fondo POR FESR 2007/2013 Garanzie prima richiesta	1.806.073
83	Fondo POR FESR 2007/2013 Tranchèd Cover Unicredit	544.459
98	Fondo POR FESR 2007/2013 Riassicurazione ex-CoFiRe	773.559
68	Fondo POR FESR 2007/2013 Capitale di Rischio	3.648.950
86	PSR 2007/2013 Fondo Gar. Agricoltura Misura 112	447.244
87	PSR 2007/2013 Fondo Gar. Agricoltura Misura 123	1.057.848
76	PSR 2007-2013 - Fondo Gar. Agricoltura Misura 121	1.690.941
Totale		12.645.517

Si precisa che le risorse disponibili per interventi con riferimento agli strumenti di garanzia sono determinate sulla base della dotazione iniziale di risorse pubbliche di ciascun fondo al netto delle garanzie pagate e del patrimonio assorbito dalle garanzie in essere sulla base delle specifiche normative che regolano la gestione di strumenti finanziari.

Per quanto riguarda il Fondo di Capitale di rischio le risorse disponibili sono determinate sulla base della dotazione iniziale al netto delle partecipazioni e dei finanziamenti in essere.

Dalle disposizioni di cui all'articolo 3 non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Con i successivi tre articoli (artt. 4, 5 e 6) vengono dettate norme transitorie per l'anno 2020, in relazione agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

L'articolo 4 detta norme transitorie in materia di elezioni consortili di cui dall'art. 17-bis della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica) che consentono il rinvio delle elezioni degli organi consortili in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Gli oneri per l'effettuazione delle elezioni per il rinnovo degli organismi gravano sul bilancio proprio dei consorzi di bonifica. **Trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale non si determinano oneri sul bilancio regionale.**

L'articolo 5 detta norme transitorie in materia di autorizzazione per appostamenti fissi di caccia in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che prorogano il termine di presentazione delle domande stabilito al comma 6, dell'articolo 24, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dispongono una delega a favore della Giunta

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Regionale per ulteriori proroghe per comprovati motivi di necessità. **Trattandosi di disposizioni di natura ordinaria non si determinano oneri sul bilancio regionale.**

L'articolo 6 detta norme transitorie per la sospensione dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. La Giunta regionale è già intervenuta, con deliberazione del 30 marzo 2020, n. 217 sospendendo per due mesi i termini di versamento della tassa automobilistica regionale ordinaria. Considerato che le ricadute della pandemia sono particolarmente significative e che gli effetti diretti ed indiretti sul sistema economico regionale e sulle disponibilità dei cittadini/contribuenti si protrarranno anche dopo la fase critica dell'emergenza alle fasi 2 e 3 di allentamento delle misure restrittive sino al ritorno alla normalità, si ritiene opportuno provvedere a prolungare il periodo di sospensione dei pagamenti della tassa automobilistica regionale ordinaria. Come noto, il "bollo" auto interessa una vasta platea di contribuenti, sia persone fisiche che imprese, e pertanto si ritiene importante differire i pagamenti da effettuare nel periodo 1° marzo – 31 luglio 2020 e consentire che gli adempimenti fiscali sospesi possano essere effettuati entro la data del 30 settembre 2020, senza alcuna maggiorazione o sanzione. Per la medesima motivazione di emergenza evidenziata sopra, è previsto il differimento dei versamenti anche per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, negli stessi termini previsti per la tassa automobilistica. In particolare, il comma 1 sospende i termini dei versamenti della tassa automobilistica regionale e del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani con scadenza compresa nel periodo tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020; al comma 2 si stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato. **Il comma 3 contiene l'attestazione dell'invarianza finanziaria dal momento che la sospensione dei termini prevista, rimanendo dovuto il versamento nell'ambito del medesimo esercizio contabile, non impatta sul bilancio regionale non determinando una minore entrata.**

L'articolo 7 stabilisce l'entrata in vigore della legge al giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in ragione, soprattutto, delle norme che prevedono proroghe e sospensione di termini in relazione agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. **La disposizione di natura procedurale non comporta oneri finanziaria carico del bilancio regionale.**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni”

Art. 1

(Integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 2018 n. 1)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 14 febbraio 2018 n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) sono inseriti i seguenti:

"3 bis. La Regione sostiene gli interventi volti al contrasto della riduzione dei livelli occupazionali nelle imprese in esito alla crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica COVID 19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

3 ter. ARPAL Umbria sulla base della programmazione comunitaria, nazionale e regionale e dei programmi ed atti di indirizzo della Giunta Regionale realizza le attività operative di cui al presente articolo, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, le società, gli enti e le agenzie regionali.

.....3 quater. Per gli interventi di cui ai commi 3 bis e 3 ter è autorizzata nell'esercizio 2020 la spesa complessiva di euro 3.000.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse finanziarie iscritte nel bilancio regionale di previsione 2020 -2022 alla Missione 15, Programma 02, Titolo 1 per euro 956.507,69 ed alla Missione 15, Programma 03, Titolo 1 per euro 2.043.492,31”.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 è aggiunta la seguente:
d bis) assistenza rimborsabile.

Art. 2

(Integrazioni all'articolo 12 della legge

regionale 2 aprile 2015, n. 10)

1. All'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 2015, n.10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), dopo il comma 2 bis, è aggiunto il seguente:

“2-ter. A far data dal 1° luglio 2020 la funzione di cui all'articolo 2 bis, nelle more dell'individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), è svolta dalla Regione.”

Art. 3

(Disposizioni in materia di sostegno alle micro, piccole e medie imprese)

1. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica e finanziaria derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, le risorse pubbliche disponibili alla data del 31 dicembre 2019 riferite alla gestione di fondi di garanzia e per interventi sul capitale di rischio da parte di Gepafin Spa, definitivamente rendicontate all'Unione Europea relativamente alla programmazione comunitaria POR FESR Umbria 2007 – 2013, nel limite di euro 9.449.484, e PSR Umbria 2007 – 2013, nel limite di euro 3.196.033, sono destinate al sostegno delle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori ivi comprese le imprese agricole.

2. La Giunta regionale, con propri atti, stabilisce le forme e le modalità di utilizzo delle risorse residue di cui al comma 1, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dei fondi di garanzia e per il capitale di rischio da cui originano le risorse, ed i soggetti abilitati alla gestione, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie vigenti e, in particolare, della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 del 19.03.2020, come modificata dalla Comunicazione della Commissione 3.4.2020 C(2020) 2215, nonché della normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

3. Per la gestione delle risorse di cui al comma 1 sono applicate, relativamente al servizio di gestione degli strumenti finanziari, le disposizioni previste dalla normativa comunitaria riferita alla programmazione 2014- 2020.

Art. 4

(Elezioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Tevere Nera nell'anno 2020)

1. In relazione agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), per l'anno 2020, le elezioni del Consiglio di amministrazione del Consorzio di Bonifica Tevere Nera si svolgono tra il 15 ottobre 2020 e il 15 novembre 2020.

Art. 5

(Proroghe dei termini relativi alle autorizzazioni per gli spostamenti fissi di caccia di cui all'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

1. In relazione agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto disposto dall'articolo 24, comma 6, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), per l'anno 2020, il termine per la presentazione della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per gli spostamenti fissi di caccia è prorogata al 30 giugno 2020 e il

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

termine per le domande di nuova autorizzazione è prorogato al 15 luglio 2020.

2. In caso di proroga dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, eventuali e ulteriori modifiche ai termini di cui al comma 1.

Art. 6

(Sospensione dei termini dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale e al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)

1. In relazione agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per i soggetti con la residenza o la sede legale o la sede operativa nel territorio della Regione, sono sospesi i termini dei versamenti della tassa automobilistica regionale e del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) da effettuare nel periodo dal 1° marzo al 31 luglio 2020.

2. I versamenti sospesi nel periodo di cui al comma 1 sono effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

Nota all'art.1:

- Si riporta il testo del comma 1 della DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”* (GU n.26 del 1-2-2020):

Omissis.

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 20/04/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 20/04/2020

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
